

**DETERMINA N. 43**

**Milano, 18 luglio 2024**

**Estensore: Presidenza – Direzione Generale**

**Oggetto: Albo servizio di facchinaggio - carico, scarico e trasporto merci - nel Mercato Agroalimentare di Milano**

---

**Premesso che**

- in data 23.7.2019 è entrato in vigore con scadenza 23.7.2021, il “Regolamento per il servizio di facchinaggio - carico, scarico e trasporto merci - nel Mercato Agroalimentare di Milano” (in seguito, il Regolamento), adottato in conformità all’art. 49 c. 3 L.R. n. 6/2010;
- in funzione del cronoprogramma degli interventi di realizzazione del Nuovo Mercato Ortofrutticolo (NMO), con Determina del Direttore Generale e dei Direttori del Mercato Ortofrutticolo e dei Mercati Ittico Fiori e Carni in data 21.7.2021 è stata disposta la proroga del Regolamento con scadenza 23.7.2023;
- con successiva Determina del 23.7.2023 è stata disposta l’ulteriore proroga del Regolamento per il periodo di 12 mesi, con scadenza il 23.7.2024;
- in data 23.12.2023 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei servizi per la movimentazione logistica centralizzata con scadenza per la presentazione delle offerte il 15.3.2024;
- in data 15.4.2024, a seguito dell’esclusione dell’unico partecipante, la gara è stata dichiarata deserta;
- gli approfondimenti tecnici, economici e procedurali relativi all’esito della gara hanno indotto la Società a valutare di attendere l’ultimazione dei lavori di realizzazione del Padiglione 2 prima di indire una nuova procedura.

**Considerato che**

- *il servizio di facchinaggio* rappresenta un servizio di mercato essenziale, ai sensi degli artt. 17 e 20 del vigente Regolamento di Mercato, da svolgersi con continuità e concorrenzialità tra gli Operatori, secondo modalità conformi alla L.R. n. 6/2010;
- il nuovo modello organizzativo per *il servizio di facchinaggio*; sarà implementato in prossimità del completamento del NMO;
- la continuità dell’attuale *servizio di facchinaggio* in regime di concorrenza può essere garantito con l’aggiornamento del Regolamento e la istituzione di un Albo di facchinaggio.

Quanto sopra premesso e considerato, **si determina che**

- 1) l'Albo degli Operatori di facchinaggio istituito con il Regolamento del 24.4.2019 e successive proroghe cessa di avere efficacia alla scadenza del 23.7.2024;
- 2) con decorrenza dal 24.7.2024 entra in vigore il nuovo Albo degli Operatori di facchinaggio con scadenza 31.7.2026;
- 3) gli Operatori interessati possono iscriversi, secondo le modalità previste dal Regolamento, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Regolamento allegato alla presente Determina;
- 4) gli Operatori di facchinaggio già abilitati, in caso di presentazione di apposita istanza come previsto dal Regolamento, continuano a svolgere l'attività fino alla conclusione del procedimento di iscrizione al nuovo Albo;
- 5) per la tenuta dell'Albo e la gestione del relativo sistema di controlli, a ogni Operatore iscritto è richiesto il contributo stabilito dal Regolamento allegato.

Infine, fin da ora, **si informa** che entro il mese di gennaio 2026 Sogemi procederà alla pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento in concessione dei servizi per la movimentazione logistica centralizzata del Comprensorio.

# **REGOLAMENTO**

**PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO**

**- CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI -**

**NEL MERCATO AGROALIMENTARE**

**DI MILANO**

## PREMESSE

### **Quadro normativo**

Il presente Regolamento è informato alla disciplina dell'art. 49, rubricato "Facchinaggio", della Legge Regionale Lombardia 2.2.2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), che dispone: "1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme fissate dal regolamento di mercato di cui all'articolo 42. 2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti. 3. La commissione di mercato di cui all'articolo 43 può, per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo".

In attuazione del 3° comma, con il presente atto è stabilita la deroga temporanea ai modelli alternativi della gestione diretta del servizio di facchinaggio ad opera dell'Ente Gestore, ovvero dell'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Giustificano tale deroga le comprovate esigenze correlate al piano di "riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano" di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 12 del 19.2.2018.

Le superiori determinazioni comunali vincolano infatti SO.GE.M.I. S.p.A. al reperimento di una quota rilevante delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto, con l'effetto di precludere all'Ente Gestore la disponibilità dei mezzi finanziari richiesti per la gestione diretta del servizio di facchinaggio secondo standard adeguati.

Neppure sussistono le condizioni per l'assegnazione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, atteso che l'operatore affidatario verrebbe esposto all'irragionevole rischio di costante adeguamento degli investimenti e dell'organizzazione del lavoro in dipendenza dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori per l'intero comprensorio del Mercato Agroalimentare di Milano.

### **Carattere temporaneo della deroga**

Al fine di soddisfare la condizione di temporaneità della disciplina derogatoria prescritta dalla L.R. n. 6/2010, il presente Regolamento ha efficacia per il termine massimo di ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

Ragioni e finalità della nuova disciplina del servizio, che sostituisce ad ogni effetto le precedenti, sono state condivise dalla competente Commissione di Mercato.

## TITOLO I

### **RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all'Albo per il servizio di facchinaggio - carico, scarico e trasporto merci - nel Mercato Agroalimentare di Milano gli operatori economici che non si trovino in una delle condizioni indicate dagli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Nel medesimo termine sono tenuti a presentare nuova istanza, a pena di decadenza del titolo autorizzativo, gli operatori economici già autorizzati in forza del Regolamento pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 17 del 24.4.2019.

Non possono presentare istanza le società in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, salvo diversa previsione di legge.

Nel caso dei consorzi di cooperative e delle altre aggregazioni previste dalla legge, l'istanza è presentata con indicazione della/e impresa/e destinata/e ad operare nel Mercato e l'iscrizione all'Albo avrà efficacia limitatamente a tale/i impresa/e. È preclusa la possibilità per il consorzio o l'aggregazione di subentrare nello svolgimento dell'attività ovvero di designare altro soggetto della compagine per l'esecuzione del servizio.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione espressa del presente Regolamento, dei Protocolli prefettizi sottoscritti dalla Società, che l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare in ogni loro parte ai propri addetti e collaboratori inviati nel Mercato.

Unitamente all'istanza sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia del relativo documento di identità in corso di validità, l'operatore interessato deve trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata al protocollo dell'Ente Gestore, la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto e, per le società cooperative, copia del regolamento interno ai sensi dell'art. 6 L. 3.4.2001 n. 142.
2. Per gli enti cooperativi copia dell'attestato o certificato di revisione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 2.8.2002 n. 220, con riferimento all'ultimo biennio e comunque non antecedente il 2021.
3. Certificazione Antimafia del legale rappresentante e degli amministratori, rilasciato dalla competente Prefettura in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione previste dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159; ai fini dell'informativa antimafia, la documentazione deve essere integrata con l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione sui familiari conviventi.
4. Certificato generale del Casellario giudiziale del legale rappresentante e degli amministratori, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale l'interessato dichiara di non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di essere destinatario di provvedimenti che prevedono l'applicazione di misure di prevenzione, o di trovarsi in una delle condizioni ostative previste dagli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023.
5. Certificato dei Carichi Pendenti del legale rappresentante e degli amministratori, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale l'interessato dichiara di non essere a conoscenza di procedimenti penali a carico.
6. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno di garantire il rispetto della disciplina normativa vigente circa la tracciabilità dei flussi finanziari con i committenti e verso i lavoratori.
8. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di identificazione del titolare effettivo dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007.

9. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di applicare ai propri soci lavoratori, dipendenti e collaboratori impiegati nel Mercato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (ultimo accordo di rinnovo 18.5.2021) e successive integrazioni, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni datoriali di categoria; la dichiarazione dovrà contenere l'impegno di applicare altresì le previsioni dell'art. 42, rubricato "*Appalti di lavori di logistica, facchinaggio, movimentazione - Cambi di appalto - Clausola sociale*", nonché gli accordi territoriali o aziendali di secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del richiamato CCNL.
10. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di rispettare la disciplina vigente a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro, a norma del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.
11. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di assolvere gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione fiscale, previdenziale, assicurativa e assistenziale.
12. Copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a dipendenti e/o a soci e terzi, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento; in alternativa è ammessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno a sottoscrivere la predetta polizza assicurativa entro 10 giorni dall'accoglimento dell'istanza, durante i quali resta sospesa l'autorizzazione ad operare nel Mercato. Trascorso inutilmente tale termine, il titolo autorizzativo è da intendersi automaticamente decaduto con immediata cancellazione dell'operatore dall'Albo.
13. Dichiarazione di impegno a stabilire una propria unità logistica all'interno del Mercato entro il termine perentorio di 3 mesi dall'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo, a pena di decadenza del titolo autorizzativo.
14. Copia del presente Regolamento sottoscritta per accettazione, a pena di inammissibilità dell'istanza.
15. Elenco dei mezzi in dotazione (carrelli elevatori elettrici a norma CE, carri pianali o similari atti al trasporto bancali) e del personale munito dell'eventuale titolo abilitativo alla guida.

Per i consorzi di cooperative e le altre aggregazioni previste dalla legge, i documenti elencati ai punti che precedono devono essere prodotti anche dalle singole imprese designate ad operare nel Mercato e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti.

## **TITOLO II**

### **PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Il procedimento per l'iscrizione all'Albo si conclude con provvedimento di accoglimento o di diniego, adottato dall'Ente Gestore nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza all'indirizzo dedicato di posta elettronica certificata.

Tutte le dichiarazioni e i documenti elencati al Titolo I devono essere prodotti a corredo dell'istanza e non ne è consentita l'integrazione oltre il termine ultimo di presentazione, fatta salva la facoltà per l'Ente Gestore di richiedere chiarimenti e/o integrazioni per l'accertamento del possesso dei requisiti in capo all'operatore interessato.

L'iscrizione all'Albo, di cui è data comunicazione al recapito di posta elettronica certificata indicato dall'istante, autorizza l'operatore economico a svolgere le attività di cui al presente Regolamento con decorrenza dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento.

Agli operatori economici già autorizzati in forza del Regolamento del 24.4.2019 è consentita la prosecuzione dell'attività in pendenza del procedimento di nuova iscrizione all'Albo.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'istante i motivi ostativi. Entro il successivo termine di 10 giorni, l'istante ha facoltà di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni corredate dei documenti ivi richiamati. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini di conclusione del procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni e controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni.

Costituisce motivo ostativo la circostanza che l'operatore istante presenti nella propria compagine sociale soggetti che nel triennio precedente sono stati amministratori o rappresentanti legali o soci di operatori destinatari di provvedimento di revoca o decadenza dell'autorizzazione ad operare nel Mercato.

Osta altresì all'accoglimento dell'istanza la circostanza che l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di controllo e collegamento definite dall'art. 2359 del Codice civile con altro operatore che nei 12 mesi antecedenti sia risultato destinatario di provvedimento di revoca o decadenza.

Le medesime condizioni ostative sussistono anche in relazione a situazioni di controllo o collegamento di fatto, tali da evidenziare la riferibilità dell'istanza a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Sono indici di controllo o collegamento di fatto: il subentro nella titolarità dei medesimi contratti di servizi e forniture; l'impiego degli stessi soci lavoratori, dipendenti e collaboratori; e l'utilizzo degli stessi mezzi e strumenti di lavoro.

Ai fini del presente Regolamento sono da ritenersi inefficaci eventuali cessioni d'azienda o di ramo d'azienda, cessioni di contratto e ogni altra operazione che comporti il trasferimento, in favore dell'operatore istante, di mezzi e addetti da parte di altro operatore economico che nei 12 mesi antecedenti sia risultato destinatario di un provvedimento di revoca o decadenza, qualora sussistano univoci elementi idonei a dimostrare l'intento elusivo perseguito dai medesimi operatori.

Il diniego d'iscrizione all'Albo non preclude la possibilità per l'operatore interessato di presentare nuova istanza nel successivo termine di riapertura dell'Albo fissato dall'Ente Gestore, previo parere della Commissione di Mercato.

Per gli operatori economici autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la mancata presentazione della istanza nel termine prescritto comporta l'immediata cancellazione dall'Albo e la decadenza del relativo titolo autorizzativo

### **TITOLO III OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ISCRITTI ALL'ALBO E SISTEMA DI CONTROLLI**

L'operatore iscritto all'Albo ha l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- a. Impiegare gli addetti esclusivamente in ausilio dei committenti per i quali sia stato stipulato apposito contratto di servizi e fornitura.

- b. Comunicare tempestivamente il trasferimento dal Mercato o la cessazione del rapporto di lavoro della risorsa umana impiegata, con immediata restituzione all'Ente Gestore della tessera di riconoscimento, salvo comprovati casi di forza maggiore.
- c. Dotare i lavoratori di apposita divisa con il logo o la denominazione o altro segno distintivo dell'operatore e far loro esporre in modo visibile la tessera di riconoscimento rilasciata da SO.GE.M.I.
- d. Controllare il corretto utilizzo, da parte di ogni lavoratore, della tessera di accesso al Mercato per la registrazione quotidiana degli ingressi e delle uscite presso gli appositi rilevatori situati ai varchi veicolari o pedonali, ai fini della verifica di congruità tra i dati di rilevazione e il monte orario lavorativo riportato nel Libro Unico del lavoro di ogni addetto, con margine di tolleranza massima di 30 minuti in ingresso e in uscita per gli spostamenti all'interno del Mercato.
- e. Applicare le tariffe del servizio di facchinaggio periodicamente aggiornate e approvate dall'Ente Gestore.
- f. Ottemperare agli Ordini di Servizio emanati dalla Direzione di Mercato.

Al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e l'osservanza degli obblighi assunti con le dichiarazioni a corredo dell'istanza, l'Ente Gestore attua idoneo sistema di controlli a campione, mediante sorteggio e adeguate garanzie di rotazione dei destinatari, per il quale l'operatore è tenuto a produrre periodicamente la seguente documentazione:

1. Copia dei contratti stipulati con i committenti e allegato elenco dei soci lavoratori, dipendenti e collaboratori incaricati dell'esecuzione del servizio, da trasmettere prima dell'avvio del servizio.
2. Copia della comunicazione unica di assunzione (Modello LAV) inoltrata al competente Centro per l'Impiego relativa a ciascun lavoratore da inviare nel Mercato.
3. Copia della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi prescritti dalla Legge Regionale Lombardia 30.12.2009, n. 33 in tema di formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare.
4. Copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale da inviare nel Mercato in relazione alle mansioni da svolgere, nonché la nomina del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del medico competente, con allegata dichiarazione di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Copia del Libro Unico del Lavoro da presentare mensilmente in duplice formato elettronico e cartaceo entro il mese successivo a quello di riferimento.
6. Copia dei modelli F24 mensili quietanzati da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento, attestanti l'adempimento degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, nonché estratto UniEmens da cui risulti la situazione retributiva e contributiva di ogni singolo lavoratore impiegato nel Mercato.
7. Dichiarazione conforme al modello predisposto dall'Ente Gestore e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore in ordine alla presenza del proprio personale utilizzato all'interno del Mercato, ai fini della verifica di congruità di cui alla lettera "d" del presente Titolo, da presentare entro il mese successivo a quello di riferimento.
8. Copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, corredato della ricevuta di deposito; per i consorzi è altresì richiesta copia della situazione patrimoniale



depositata all'Ufficio del Registro. Tale documentazione deve essere prodotta annualmente entro il termine di quaranta giorni dalla data di approvazione.

9. Copia del DURC con cadenza trimestrale.
10. Copia della quietanza di pagamento del premio periodico relativo alla polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a dipendenti e/o a soci e terzi, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

SO.GE.M.I si riserva l'espressa facoltà di richiedere ulteriore documentazione in sede di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.

Qualora dall'attività di controllo emergano elementi rilevanti per l'avvio di autonomi procedimenti sanzionatori, l'Ente Gestore ne dà tempestiva informazione alle Autorità competenti.

#### **TITOLO IV CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO**

L'iscrizione all'Albo si perfeziona con il versamento, da parte dell'operatore, del contributo a fondo perduto di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la tenuta dell'Albo e la gestione del sistema di controlli, da effettuarsi con bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate da SO.GE.M.I. entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza.

In caso di revoca o decadenza, l'importo versato non è soggetto a rimborso, neppure in forma parziale.

#### **TITOLO V APPARATO SANZIONATORIO**

Costituiscono violazioni al presente Regolamento il mancato assolvimento degli obblighi stabiliti nel Titolo III e, in particolare, le seguenti condotte:

1. Omessa presentazione, anche solo parziale, della documentazione entro i termini prescritti.
2. Mancato versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali; mancato versamento delle competenze dovute all'erario; mancata attribuzione in Lul/cedolino paga della retribuzione come risultante dal CCNL di riferimento applicato ai propri soci lavoratori, dipendenti, collaboratori; mancato pagamento della retribuzione.
3. Impiego sul luogo di lavoro di persone non preventivamente autorizzate da SO.GE.M.I.
4. Impiego sul luogo di lavoro di persone per le quali non risulta la regolare assunzione attestata dalla comunicazione preventiva Modello LAV.
5. Applicazione di tariffe diverse da quelle approvate dall'Ente Gestore;
6. Accertate discrepanze, in sede di verifica di congruità ai sensi del Titolo III, primo paragrafo, lett. "d", tra le ore di lavoro indicate in busta paga e le ore effettivamente svolte dai soci lavoratori e/o dipendenti e/o collaboratori.
7. Invio di soci lavoratori e/o dipendenti e/o collaboratori addetti al servizio di facchinaggio, in difetto di preventiva consegna all'Ente Gestore delle copie dei relativi contratti di committenza.

8. Mancata tempestiva comunicazione a SO.GE.M.I. del venir meno dell'impiego della risorsa umana inviata nel Mercato.
9. Mancata esposizione della tessera SO.GE.M.I. da parte del lavoratore; mancata dotazione di apposita divisa con il logo o la denominazione o altro segno distintivo dell'operatore per i lavoratori.
10. Mancata registrazione agli appositi varchi di accesso dell'ingresso e dell'uscita della risorsa umana inviata al Mercato.
11. Mancata osservanza delle disposizioni contenute nei Protocolli prefettizi.
12. Mancata osservanza degli Ordini di Servizio emanati dalla Direzione di Mercato.

L'accertamento e la contestazione della violazione comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio con le seguenti modalità, informate ai principi di proporzionalità e gradualità delle misure afflittive.

- A. Per le violazioni di cui ai punti 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Titolo, l'Ente Gestore trasmette preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni dalla contestazione e, ove il destinatario vi dia puntuale esecuzione, il procedimento si conclude senza irrogazione di sanzione. Viceversa, il perdurante inadempimento comporta, per il trasgressore, l'avvio del procedimento di sospensione della autorizzazione ad operare nel Mercato.

La sanzione è applicata con la seguente gradualità:

- a. alla prima infrazione, sospensione da 1 a 7 giorni;
- b. alla seconda infrazione, sospensione da 3 a 14 giorni;
- c. alla terza infrazione, sospensione da 5 a 21 giorni;
- d. dopo la terza infrazione, sospensione da 10 a 40 giorni, con facoltà per l'Ente Gestore di dare avvio al procedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dall'Albo, qualora i fatti contestati abbiano carattere di particolare gravità.

La sospensione comporta la disabilitazione delle tessere SO.GE.M.I. per il personale inviato nel Mercato dall'operatore. Per l'intero periodo di sospensione, ai lavoratori interessati non è consentito il rilascio di tessera SO.GE.M.I. con ragione sociale o denominazione di altro operatore economico iscritto all'Albo.

- B. Per le violazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 11 e 12 del presente Titolo, la contestazione costituisce avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione con assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni. In mancanza di elementi comprovanti l'infondatezza della contestazione, l'Ente Gestore potrà disporre, previa valutazione della gravità della violazione, nonché degli atti posti in essere dall'operatore per l'eliminazione delle relative conseguenze, la sospensione dell'autorizzazione fino a 50 giorni. In caso di recidiva, ossia alla seconda violazione accertata in relazione ai punti 2, 3, 4, 11 e 12 del presente Titolo, l'Ente Gestore darà avvio al procedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dall'Albo.

Al fine di tutelare la committenza, a tutte le imprese fruitrici del servizio sono comunicati i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza a carico degli operatori.

All'operatore è concessa la facoltà di proseguire l'attività mediante corresponsione dell'importo di € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre Iva per ogni giorno di sospensione, ferma la rilevanza della condotta sanzionata ai fini di eventuali recidive.

## **TITOLO VI REVOCA E DECADENZA**

L'autorizzazione è soggetta a revoca per:

- le infrazioni di maggiore gravità, secondo le disposizioni del Titolo V;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dal Titolo I per l'iscrizione all'Albo.

In caso di revoca in pregiudizio dell'impresa consorziata o del soggetto indicato dall'aggregazione di imprese, è preclusa la possibilità di sostituire il destinatario del provvedimento con altra impresa.

La decadenza del titolo autorizzativo si verifica per:

- 1) mancata sottoscrizione, entro il termine di 10 giorni dall'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo, di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a dipendenti e/o a soci e terzi, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), a copertura di ogni rischio derivante dallo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento;
- 2) allegazione di dichiarazioni e/o documenti falsi;
- 3) mancata presentazione dell'istanza nel termine prescritto per gli operatori economici autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 4) mancato stabilimento di propria unità logistica all'interno del Mercato entro il termine perentorio di 3 mesi dall'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo;
- 5) inattività dell'operatore per un periodo superiore a 3 mesi, senza computare i giorni di eventuale sospensione per violazione al Regolamento.

La revoca e la decadenza dell'autorizzazione comportano per l'operatore interessato l'impossibilità di formulare nuova istanza di iscrizione per i successivi 12 mesi.

## **TITOLO VII MOVIMENTAZIONE MERCI CON PERSONALE PROPRIO**

Gli operatori alle vendite e gli acquirenti possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.

Essi sono in ogni caso tenuti ad osservare gli Ordini di Servizio emanati dalla Direzione di Mercato sulle modalità orarie e logistiche relative al carico e scarico merci ed è loro interdetto l'affidamento delle operazioni di facchinaggio ad operatori che non risultano iscritti all'Albo.

In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Mercato e dagli Ordini di Servizio della Direzione di Mercato.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni pervenuti a SO.GE.M.I. S.p.A. saranno trattati ai soli fini della gestione del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento U.E. 2016/679).

**Foro competente**

Avverso i provvedimenti sanzionatori per violazione delle disposizioni del presente Regolamento è ammessa l'impugnazione, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.

**Entrata in vigore e durata**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 24.07.2024 ed ha efficacia per il successivo periodo di ventiquattro mesi.

**Ufficio SO.GE.M.I. S.p.A. di riferimento**

L'Ufficio competente per SO.GE.M.I. S.p.A., cui dovrà essere indirizzata tutta la corrispondenza, è il seguente:

Ufficio Protocollo

Via Lombroso 54 – 20137 Milano

PEC:[protocollo.foodymilano@pec.it](mailto:protocollo.foodymilano@pec.it)

*Il Presidente e Direttore Generale  
Cesare Ferrero*